

Codice di Condotta ANSFER

Associazione Italiana presagomatori acciaio per cemento armato

Indice

Preambolo

1. Linee Guida

2. Destinatari e ambito di applicazione

2.1. L'applicazione nell'Associazione del Codice di Condotta

2.2. Diffusione del Codice di Condotta

2.3. Conformità alla legge e alle normative

3. Principi Generali di comportamento

3.1. Concorrenza Leale

3.1.1. Le riunioni

3.1.2. Scambi leciti di documenti o di informazioni tra gli aderenti e l'Associazione

3.1.3. Attività illecite e temi vietati negli scambi tra gli aderenti

3.2. Tutela Ambientale e Sviluppo Sostenibile

3.3. Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro

3.4. Risorse umane, politiche di selezione e sviluppo della professionalità

3.5. Qualità dei prodotti e dei servizi

3.6. Qualifica di affidabilità etica dei partner commerciali

4. Violazione del Codice di Condotta e sistema sanzionatorio

Preambolo

ANSFER si pone con senso di responsabilità e con integrità morale l'obiettivo di perseguire efficacemente gli scopi associativi previsti dal proprio Statuto, ritenendo elemento sostanziale delle proprie azioni agire con trasparenza e in ossequio a modelli di comportamento ispirati all'integrità e all'etica ed al rispetto delle vigenti leggi e regolamenti nazionali ed internazionali.

ANSFER e le Imprese Associate volontariamente sono compartecipi e coinvolte nel perseguimento degli scopi associativi nel rispetto delle modalità operative previste dal presente Codice, in quanto ogni singolo comportamento non eticamente corretto non solo provoca negative conseguenze in ambito associativo e federativo, ma danneggia la reputazione dell'intera categoria, presso l'opinione pubblica, presso il legislatore e la Pubblica Amministrazione.

Per ANSFER le Imprese Associate, l'etica associativa non è valutabile solo in termini di stretta osservanza delle norme di legge e dello Statuto, ma si fonda sulla convinta volontà di rispettare, nelle varie e diverse situazioni, i più elevati standard di comportamento, anche in adesione a principi e regole interne di natura volontaristica. Nel perseguimento degli scopi associativi tutte le Imprese Associate agiscono con lealtà, serietà, onestà, competenza e trasparenza, in assoluta conformità a quanto statuito dalle normative vigenti, in quanto l'elevata etica professionale e l'integrità personale vogliono essere garanzia della credibilità e della reputazione dell'Associazione e delle Imprese Associate.

1. Linee Guida

Il presente Codice di Condotta ha quale scopo la definizione di linee guida comuni e coerenti nell'ambito dell'organizzazione associativa, al fine di favorire il raggiungimento degli scopi che l'Associazione si prefigge.

ANSFER e le sue Imprese Associate, in ogni loro comportamento professionale ed associativo, si riconoscono nei principi previsti nel presente Codice e si impegnano, pertanto:

- a perseguire una corretta politica in materia di rapporti di lavoro, di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
- ad assicurare il coinvolgimento delle comunità locali, nonché a instaurare e mantenere rapporti fondati sulla correttezza con clienti e fornitori, privilegiando quelli che aderiscono ai medesimi canoni di legalità e correttezza, a scapito di coloro che non risultano affidabili e rispettosi di comportamenti etici;
- a conservare l'ambiente a favore delle generazioni future attraverso la ricerca di un equilibrio fra crescita economica e continuo miglioramento delle performance ambientali e di responsabilità sociale;
- a definire specifici provvedimenti volti ad assicurare la conformità nell'applicazione delle leggi e delle normative vigenti relative alle loro attività di business. In particolare, ANSFER e le Imprese Associate si impegnano a rispettare i principi e le regole della concorrenza leale, vietando e sanzionando comportamenti volti anche indirettamente ad impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante e l'abuso di una posizione di mercato dominante;
- a rispettare ogni regolamentazione applicabile relativa alla stesura dei bilanci e ad ogni tipo di documentazione amministrativo-contabile obbligatoria, nonché le norme fiscali.

ANSFER e le Imprese Associate si impegnano, inoltre, a non ricorrere a pratiche disoneste e, in particolare, ad atti di corruzione, e si impegnano, pertanto, a garantire che non offriranno direttamente o indirettamente, qualsivoglia somma di danaro o altro vantaggio o utilità allo scopo



di ottenere, conservare, indirizzare o assicurare eventuali vantaggi impropri nell'attività associativa ed aziendale di qualsiasi natura.

ANSFER e le Imprese Associate si obbligano, altresì, a rafforzare i presidi di governance finalizzati a contrastare i rischi di infiltrazioni criminali al fine di migliorare le condizioni di sicurezza e di legalità nel mondo del lavoro e della produzione, anche sottoscrivendo specifici protocolli di legalità con le Autorità Pubbliche e gli altri soggetti interessati. In tale contesto, le Imprese Associate si impegnano a favorire le attività di monitoraggio nella filiera delle costruzioni prestando, anche su base volontaria, alle competenti Autorità, ogni collaborazione utile allo svolgimento di tale monitoraggio.

ANSFER e le Imprese Associate si impegnano, infine, a:

- adottare idonee iniziative volte a rendere effettivi ed efficaci i principi previsti dal presente Codice;
- consentire a soggetti terzi, attraverso apposite convenzioni, e all'Associazione di svolgere ogni utile attività di assurance, anche attraverso il supporto di consulenti esterni, volta alla verifica dei risultati raggiunti ed all'individuazione di eventuali azioni di miglioramento;
- conformarsi alle integrazioni di principi ed alle linee guida attuative che saranno loro proposte dall'Associazione, anche a seguito delle suddette attività di assurance.

In caso di violazione dei principi del presente Codice e/o di mancata attuazione delle linee guida attuative, l'Associazione, attraverso l'azione del Consiglio Direttivo, valuterà le misure sanzionatorie da adottare in conformità allo Statuto associativo.

2. Destinatari ed ambito di applicazione del Codice di Condotta

Le norme contenute nel presente Codice si rivolgono e si applicano, senza alcuna eccezione, ad ANSFER ed alle Imprese Associate attraverso gli organi direttivi delle stesse e a tutti coloro che direttamente o indirettamente, in modo permanente o temporaneo, collaborano, ovvero instaurano rapporti o relazioni con l'Associazione medesima, ivi espressamente inclusi i dipendenti dell'Associazione stessa.

I soggetti di cui sopra, denominati destinatari, sono tenuti ad informare i terzi, con mezzi idonei, in ordine ai doveri che trovano fondamento nel Codice, nonché ad esigerne l'osservanza e ad adottare consone iniziative, nell'ipotesi di omesso adempimento, anche prevedendo l'interruzione dei rapporti contrattuali.

2.1 L'applicazione nell'Associazione del Codice di Condotta

Le Imprese Associate ad ANSFER sottopongono il Codice di Condotta alle società controllate affinché queste si ispirino nell'esercizio delle proprie attività ai principi nello stesso contenuti.

In ragione di quanto sopra, il Codice di Condotta troverà applicazione in tutte le Imprese Associate con efficacia vincolante per le condotte degli amministratori, collaboratori e dipendenti delle medesime.

2.2 Diffusione del Codice di Condotta

Gli organi direttivi dell'Associazione si impegnano a portare a conoscenza e a favorire la diffusione del Codice di Condotta tra tutte le Imprese Associate nonché ad agevolare e promuovere il periodico aggiornamento del Codice e la disponibilità di ogni strumento che favorisca la completa applicazione dello stesso.



2.3 Conformità alla legge ed alle normative

ANSFER svolge la propria attività in assoluta e totale osservanza e rispetto delle normative vigenti. Caratteristica comune di tutta l'organizzazione dell'Associazione è rappresentata dall'integrità che rappresenta un dovere morale, ancor prima che giuridico, per sé e per tutte le Imprese Associate.

Gli amministratori e i dipendenti delle Imprese Associate, nonché tutti i soggetti che a qualunque titolo operano o collaborano con le medesime, sono tenuti alla conoscenza ed al rispetto delle leggi e delle normative attinenti vigenti, ivi comprese le prescrizioni del presente Codice.

3. Principi generali di comportamento

I rapporti ed i comportamenti di ANSFER e delle Imprese Associate, ad ogni livello, devono essere improntati ai principi di onestà, correttezza, integrità, trasparenza e reciproco rispetto.

Tutte le attività lavorative devono essere svolte con impegno professionale, rigore morale e correttezza gestionale, anche al fine di tutelare la reputazione dell'Associazione e di ogni Federazione o Associazione a cui la medesima partecipi. Ogni attività deve essere basata su informazioni corrette, complete e possibilmente documentate.

Gli operatori devono impegnarsi ad agevolare le verifiche svolte dagli organi competenti, tenendo un atteggiamento collaborativo.

3.1. Concorrenza Leale

ANSFER e tutte le Imprese Associate si impegnano a rispettare i principi e le regole in materia di diritto della concorrenza, vietando ogni comportamento anti competitivo e l'abuso di una posizione di mercato dominante.

In questo contesto, l'Associazione e le Imprese Associate che partecipano alle attività e alle riunioni dovranno rispettare le seguenti regole.

3.1.1. Le riunioni

- La segreteria delle riunioni associative è assicurata da un funzionario dell'Associazione.
- Ogni riunione associativa avrà un ordine del giorno indirizzato, con congruo anticipo, ad ogni partecipante e comprendente almeno l'elenco delle imprese convocate, dei rispettivi partecipanti alla riunione e delle materie che saranno trattate.
- L'ordine del giorno sarà seguito e rispettato.
- Al termine di ogni riunione, si redigerà sistematicamente un verbale degli argomenti trattati e delle eventuali deliberazioni assunte. Il verbale verrà circolato ai partecipanti alla riunione ed approvato nel corso della riunione successiva.
- Il Presidente della riunione garantirà il rispetto delle regole del diritto della concorrenza e, anche su richiesta del segretario di tale riunione, interromperà qualsiasi discussione la cui legalità apparirà anche solo discutibile.

3.1.2. Scambi leciti di documenti o di informazioni tra gli aderenti e l'Associazione

L'Associazione garantisce la massima riservatezza delle informazioni e dei dati individuali forniti dagli aderenti, impegnandosi a non rivelarli agli aderenti ed a terzi. In particolare, le informazioni ricevute, i dati numerici e statistici, sono generalizzati e resi anonimi, prima di qualsiasi loro diffusione: le rilevazioni avranno quindi scopi esclusivamente statistici.

L'Associazione garantisce che:

- qualunque dipendente ANSFER che abbia accesso ai dati comunicati dagli aderenti per fini di ricerca si atterrà al segreto statistico, per cui i dati raccolti sulle società dal servizio statistico di ANSFER sono da considerarsi strettamente confidenziali. Questi dati non



possono essere fatti oggetto di alcuna divulgazione passibile di arrecare danno ad una società (le informazioni trasmesse non saranno messe a disposizione dei concorrenti per rispettare il segreto commerciale);

- i dati individuali forniti da ogni impresa aderente verranno protetti per evitare ogni possibile comunicazione ad altri associati o a terzi: a tal scopo, verrà sottoscritto tra l'Associazione ed i singoli aderenti un accordo di riservatezza, con lo scopo di disciplinare l'obbligo di riservatezza e di non divulgazione delle informazioni e dei dati individuali ricevuti dall'Associazione per il compimento delle attività istituzionali sue proprie.

I risultati ottenuti dall'organizzazione ed elaborazione dei dati verranno distribuiti alle imprese aderenti esclusivamente in forma aggregata ed idonea ad evitare che singoli associati possano essere identificati (c.d. "non scomponibilità"). In ogni caso, il dato aggregato non sarà tale da ingenerare un parallelismo di comportamenti: a tal fine l'Associazione e gli aderenti dovranno valutare il livello di storicità da attribuire al dato medesimo per evitare che il medesimo possa essere considerato sensibile dal punto di vista delle regole di concorrenza.

Inoltre:

- l'aggregazione dei dati non sarà sottoposta a valutazione o revisione da parte delle imprese aderenti;
- i risultati ottenuti dalla organizzazione ed elaborazione dei dati, comunicati dall'Associazione alle imprese aderenti, non saranno accompagnate da commenti, raccomandazioni o indicazioni di comportamento;
- saranno pubblicati solo i risultati aggregati che riguardano almeno tre imprese.

Nello stesso modo, non si diffonderà alcun risultato nel caso in cui un'impresa o uno stabilimento contribuisca da solo a più dell'50% di questo risultato. Da notare che, con riserva del rispetto delle regole qui sopra enunciate, i trasferimenti di informazioni sulle tendenze socio-economiche e/o tecniche sono leciti, in special modo quelli che si riferiscono a:

- studi di mercato nazionali e internazionali in termini di volume;
- situazione della produzione, nazionali e internazionali;
- dati consuntivi sul consumo di combustibili;
- studi sui mezzi di trasporto ed investimenti.

Tutte le attività di tipo statistico, eventualmente realizzate anche da soggetti terzi, che comportano raccolta di dati dagli aderenti, elaborazione dei dati ottenuti e distribuzione dei risultati ottenuti in forma aggregata, dovranno essere predisposte, gestite ed organizzate da personale dell'Associazione, esplicitamente incaricato e sotto la responsabilità di un dirigente/funziario dell'Associazione. Costoro, i soli ad avere accesso ai dati individuali, devono garantire la riservatezza dei singoli dati nei confronti di qualunque soggetto con particolare attenzione ai rappresentanti di Imprese Associate, Imprese Associate esterne e di organi informativi.

Per ricerche di mercato specifiche o per progetti particolari, non ricompresi nella attività ordinaria della Associazione, che richiedono il contributo individuale degli aderenti tramite inoltre di informazioni commerciali sensibili, l'Associazione nominerà un soggetto terzo indipendente (studio legale, notaio o una società specializzata in questo tipo di attività), al fine di raccogliere e gestire i dati e le informazioni.

La distribuzione dei dati assemblati ad Imprese Associate non partecipanti all'indagine e/o ad operatori esterni all'associazione dovrà essere preventivamente concordata con i partecipanti all'indagine.



3.1.3. Attività illecite e temi vietati negli scambi tra gli aderenti

Sono vietati, in quanto lesivi della concorrenza:

- a) gli accordi inerenti a materie quali (a titolo esemplificativo):
 - le politiche di prezzo (sia di acquisto che di vendita), compresi gli sconti;
 - le condizioni commerciali praticate ai clienti;
 - il controllo o la limitazione della produzione;
 - la ripartizione dei mercati e della clientela, anche in occasione di gare di appalto;
 - la protezione del mercato da potenziali entranti;
 - le attività di boicottaggio;
- b) lo scambio di informazioni commerciali sensibili, costituenti normalmente segreto aziendale, quali ad esempio:
 - politiche commerciali e prezzi (comprese strategie di marketing e metodologie per la determinazione dei prezzi, sconti, termini e condizioni di vendita, margini di profitto, ecc.);
 - livelli o capacità di produzione, incluse le scorte a magazzino;
 - vendite (compresi i volumi, i territori, mercati e clienti);
 - quote di mercato;
 - gare d'appalto alle quali le Società intendono partecipare;
 - piani di investimento o strategie di mercato;
 - costi di trasporto, di produzione ed altre componenti economiche dei prezzi di vendita.

3.2. Tutela Ambientale e Sviluppo Sostenibile

ANSFER, le Imprese Associate e tutti i destinatari del presente Codice di Condotta, nello svolgimento delle loro funzioni, si impegnano promuovere la ricerca di un equilibrio fra crescita economica, protezione dell'ambiente e responsabilità sociale, partendo dal pieno rispetto della vigente normativa in materia di tutela ambientale. Si impegnano inoltre ad informare le parti interessate sui risultati, in modo trasparente e volontario, in uno spirito attivo di dialogo.

3.3. Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro

ANSFER e le Imprese Associate considerano la sicurezza e salute nei luoghi di lavoro un valore prioritario, essenziale ed irrinunciabile e ciò per ragioni di ordine morale e sociale. Le politiche aziendali delle Imprese Associate devono porre la tutela dell'integrità della salute psico-fisica dei lavoratori come obiettivo prioritario. ANSFER e le Imprese Associate si obbligano ad adottare criteri di scelta e modalità gestionali ed operative funzionali al conseguimento degli obiettivi di sicurezza e salute nello svolgimento di tutte le attività legate al conseguimento del proprio oggetto sociale. L'indirizzo generale che verrà, pertanto, seguito in tutte le fasi dell'agire d'impresa è quello di prevenire la creazione di ogni possibile situazione in contrasto ai principi normativi in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Tale approccio, che si estende ai vari momenti del processo produttivo, si articola pertanto nei seguenti principali provvedimenti:

- pianificazione e messa a disposizione delle risorse e dispositivi necessari;
- pianificazione e attuazione delle misure di sicurezza e salute necessarie;
- assunzione di scelte tecnologiche e progettuali adeguate;
- scelta e approvvigionamento di materiali, mezzi e servizi idonei;
- formazione del personale;
- informazione al personale;



- svolgimento delle attività di cooperazione e coordinamento, di informazione e di controllo necessarie.

ANSFER e le Imprese Associate stabiliscono quindi, come regola fondamentale, il pieno rispetto di tutta la normativa vigente in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, nel rispetto della politica di sicurezza suesposta.

Nello svolgimento di tutte le attività aziendali che hanno o possono avere influenza sulla sicurezza e salute, le Imprese Associate devono adottare criteri di scelta e modalità gestionali ed operative che, in termini economici, organizzativi, tecnici e tecnologici siano funzionali al raggiungimento degli obiettivi di sicurezza e salute.

3.4. Risorse umane, politiche di selezione e sviluppo della professionalità

ANSFER e le Imprese Associate considerano le risorse umane un elemento indispensabile e fondamentale, che costituisce il fattore determinante del successo competitivo sul mercato. Le qualità richieste dall'Associazione e dalle Imprese Associate ai propri amministratori, dipendenti e collaboratori sono costituite dall'onestà, lealtà, professionalità, preparazione tecnica e dedizione. ANSFER e le Imprese Associate operano la selezione del personale in base ai valori ed alle caratteristiche sopra enunciate, nel rispetto delle pari opportunità e senza alcuna forma di discriminazione, affinché le risorse acquisite rispondano ai profili concretamente necessari alle esigenze aziendali, evitando ogni tipo di agevolazione o favoritismo.

A tal fine le Imprese si impegnano a :

- chiedere, previa intese con le organizzazioni sindacali, il certificato dei carichi pendenti (in aggiunta a quello dei precedenti penali, già previsto dal contratto generale) ovvero, in alternativa ad esso, un'autodichiarazione circa l'esistenza o meno di procedimenti penali in corso, all'atto dell'assunzione;
- sollecitare i propri dipendenti alla comunicazione all'azienda del coinvolgimento in vicende penali relative a fatti che hanno attinenza con l'attività aziendale e possono influire sul rapporto professionale.

Si impegnano, inoltre, a coltivare le condizioni necessarie a favorire lo sviluppo della professionalità, agevolando l'aggiornamento professionale e l'acquisizione di competenze, contestualmente seguendo una politica di avanzamento e di carriera fondata sul merito.

In ragione di quanto sopra, ANSFER e le Imprese Associate sono tenute a concorrere nella valorizzazione della professionalità, nello sviluppo delle capacità e nella realizzazione delle potenzialità dei loro collaboratori. Ai dipendenti è invece chiesto di conseguire nuove capacità, conoscenze e competenze e di affinare quelle già acquisite.

3.5. Qualità dei prodotti e dei servizi

ANSFER e le Imprese Associate e tutti i destinatari del presente Codice di Condotta, considerano la soddisfazione e la fiducia dei clienti come uno degli obiettivi prioritari nello svolgimento delle loro funzioni, da monitorare anche attraverso sondaggi di opinione dedicati. A tale scopo l'Associazione le Imprese Associate si impegnano, nel rispetto della Normativa Nazionale e tecnica di riferimento, a porre in essere tutte le attività necessarie per conseguire l'obiettivo di migliorare continuamente le performance dei prodotti e dei servizi offerti.

3.6. Qualifica di affidabilità etica dei partner commerciali.

Le Imprese Associate si impegnano ad adottare procedure interne di qualifica dei fornitori significativi basate anche sulla valutazione dei profili etici ed a non iniziare ovvero interrompere i rapporti commerciali con quei fornitori che non risultassero idonei rispetto ai processi di qualifica.



In tale contesto, l'Associazione e le Imprese Associate si impegnano, nei limiti del pieno rispetto della normativa in materia di Privacy e di tutela della concorrenza:

- a scambiarsi informazioni relative ai soggetti non qualificati ed a tenerne conto nell'ambito delle proprie attività di qualifica;
- valutare l'opportunità di condividere con le Autorità prefettizie le informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione dei principi del presente Codice relativo ai propri partner commerciali;
- incentivare al proprio interno la segnalazione dei fatti illeciti occorsi nello svolgimento della vita aziendale e segnalare alle Pubbliche Autorità quelle costituenti reato o comunque rilevanti ai sensi di legge per la prevenzione e repressione dei fatti illeciti.

Nella selezione dei clienti le Imprese Associate, oltre alle normali valutazioni di tipo commerciale, terranno conto delle informazioni ufficiali, accessibili ai privati, dalle quali risultino accertate gravi infiltrazioni criminali.

4. Violazioni del Codice di Condotta e sistema sanzionatorio

La violazione dei principi e delle norme contenute nel presente Codice di Condotta lede il rapporto di fiducia tra le Imprese Associate e l'Associazione e le altre Federazioni.

L'Associazione, a seguito di segnalazioni di violazione del presente Codice ricevute con qualunque mezzo dal Consiglio Direttivo ovvero dell'accertamento, in sede di assurance di cui all'art. 1, della non effettività/efficacia delle misure adottate dalle Imprese Associate, provvederà a perseguire con tempestività e fermezza le violazioni stesse, sia mediante l'utilizzo di idonee misure correttive e raccomandazioni sia, nell'ipotesi di fattispecie di maggior gravità, mediante l'irrogazione delle sanzioni di cui allo Statuto associativo.

